CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 7 febbraio 2014, n. 11

Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

D'iniziativa **consiglieri Mattia Civico** (Partito Democratico del Trentino), **Gianpiero Passamani** (Unione per il Trentino), **Giuseppe Detomas** (Union Autonomista Ladina), **Lorenzo Baratter** (Partito Autonomista Trentino Tirolese) e **Manuela Bottamedi** (MoVimento 5 Stelle)

Presentato il **7 febbraio 2014**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 7 febbraio 2014, n. 11

Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

INDICE

Art. 1 - *Finalità*
Art. 2 - *Realizzazione degli interventi*
Art. 3 - *Integrazione sociale e politiche del lavoro*
Art. 4 - *Interventi della consigliera di parità nel lavoro*
Art. 5 - *Formazione, istruzione e pari opportunità di accesso ai percorsi formativi*
Art. 6 - *Responsabilità sociale delle imprese*
Art. 7 - *Interventi della Provincia in ambito lavorativo pubblico*
Art. 8 - *Assistenza sanitaria e sostegno psicologico*
Art. 9 - *Informazione e comunicazione*
Art. 10 - *Interventi del comitato provinciale per le comunicazioni*
Art. 11 - *Promozione di eventi culturali*
Art. 12 - *Finanziamento degli interventi*
Art. 13 - *Osservatorio per il contrasto delle discriminazioni*
Art. 14 - *Informazione al Consiglio provinciale*

Art. 1
Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento al fine di dare attuazione ai principi di uguaglianza e di non discriminazione, ai diritti inviolabili e alle libertà fondamentali della persona sanciti a livello costituzionale, comunitario e internazionale, adotta politiche finalizzate a contrastare, in un contesto di multiculturalità, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere e a promuovere opportune forme di sensibilizzazione sui fenomeni dell'omofobia, della transfobia e del bullismo omofobico nel più ampio contesto della azioni di contrasto alle discriminazioni legate alla razza, alla xenofobia all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, alle disabilità e all'età.

2. La Provincia in attuazione di quanto previsto dalla Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2657 del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa promuove il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza sostanziale dei cittadini attraverso la costruzione di una rete interattiva e solidale di interventi volti al superamento delle discriminazioni di cui al comma 1, alla piena inclusione sociale di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) e al contrasto delle discriminazioni attuate nei confronti dei medesimi.

Art. 2
Realizzazione degli interventi

1. La Provincia, ai fini dell'attuazione di questa legge, promuove forme di raccordo con gli organismi di parità di cui alla legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità), di dialogo con le parti sociali e di positivo confronto con le realtà associative presenti sul territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

2. La Provincia promuove, altresì, nell'ambito dei soggetti del sistema integrato dei servizi sociali, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), le reti territoriali contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, volte a realizzare interventi di informazione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi, esperienze progettuali e azioni positive che consentano il superamento di stereotipi e pregiudizi di genere nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, valorizzando il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione e degli enti di promozione sociale.

Art. 3
Integrazione sociale e politiche del lavoro

1. La Provincia nell'ambito degli interventi in materia di prevenzione, promozione e inclusione sociale di cui all'articolo 33 della legge provinciale sulle politiche sociali attua specifiche iniziative coordinate con le politiche sanitarie, educative, dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale, volte all'integrazione delle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di marginalizzazione o esclusione per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. La Provincia nell'ambito interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), volti a rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori attraverso la rimozione degli ostacoli che ne impediscono l'accesso, promuove specifiche azioni, al fine di assicurare l'inserimento lavorativo e la riqualificazione professionale delle persone di cui al comma 1 anche attraverso percorsi di formazione continua che abbiano come obiettivo il superamento sociale delle discriminazioni.

3. Per gravi situazioni di discriminazione verso specifici soggetti di cui all'articolo 1 comma 2, anche su segnalazione della consigliera di parità, la giunta provinciale attua interventi atti a favorire l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo.

Art. 4
Interventi della consigliera di parità nel lavoro

1. La consigliera di parità nel lavoro nell'ambito dei compiti inerenti al rispetto del principio di non discriminazione e di promozione delle pari opportunità di genere di cui all'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità collabora con la struttura provinciale competente in materia di lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle discriminazioni legate al sesso e all'identità di genere con facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Art. 5
Formazione, istruzione e pari opportunità di accesso ai percorsi formativi

1. La Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle problematiche sociali e sanitarie dell'omosessualità e sulle modalità di intervento di coloro che operano a contatto con le vittime di discriminazioni o di reati legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari promuove interventi di informazione, consulenza e sostegno agli utenti avvalendosi del personale formato ai sensi del comma 1.

3. La Provincia, al fine di prevenire e combattere le discriminazioni sessuali nel più ampio contesto delle azioni di contrasto al bullismo, alla violenza e alle molestie in ambito scolastico e a sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, definisce nel piano provinciale per il sistema educativo di cui all’articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) indirizzi e criteri per favorire percorsi di crescita senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere anche attraverso azioni di comunicazione improntate alla valorizzazione delle differenze e al contrasto di stereotipi basati sul genere.

Art. 6
Responsabilità sociale delle imprese

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parti interessate ai sensi della definizione 7 della norma “Social Accountability (SA) 8000”.

2. L’azienda in possesso della certificazione “Social Accountability (SA) 8000” deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l’azienda ai requisiti di cui al punto 5 (Discriminazione) di ”Social Accountability (SA) 8000”.

3. La commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento di cui all’articolo 5 della legge provinciale sul lavoro, anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 6 di “Social Accountability (SA) 8000” ed i rimedi opportuni.

Art. 7
Interventi della Provincia in ambito lavorativo pubblico

1. La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, misure organizzative finalizzate a contrastare le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere poste in essere nell’ambito lavorativo pubblico.

2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle società da essa partecipate e controllate, nonché alle fondazioni da essa istituite volte all’adozione, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa, delle regole organizzative di cui al comma 1 in funzione della salvaguardia del diritto di ogni persona alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

3. La Provincia promuove l’adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e riconosce tali modalità tra gli obiettivi dell’attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

4. Il codice di comportamento del dipendente provinciale di cui all’articolo 46 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) tiene conto dei principi previsti da questo articolo.

Art. 8
Assistenza sanitaria e sostegno psicologico

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari assicura adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione della persona in relazione al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

2. La Provincia promuove, altresì, iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e sostiene i circuiti di informazione e le reti di solidarietà tra gli utenti per favorire senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali l'uguaglianza di opportunità di ogni persona.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Provincia può sottoscrivere convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere in possesso di specifici requisiti e operanti senza finalità di lucro, anche al fine di informare sugli interventi previsti dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

4. I consultori nell'ambito delle attività previste dall'articolo 4, comma secondo, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia) attuano servizi di informazione, assistenza, sostegno psicologico e consulenza sulle problematiche previste da questa legge nel rispetto della riservatezza dei soggetti richiedenti.

Art. 9
Informazione e comunicazione

1. La Provincia promuove e sostiene iniziative volte a favorire la conoscenza del fenomeno delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

2. La Provincia promuove apposite campagne di comunicazione sociale finalizzate ad accrescere l'attenzione alle tematiche previste da questa legge, nonché a fornire ogni informazione utile a rimuovere ogni forma di discriminazione con il coinvolgimento delle associazioni operanti negli ambiti di cui alla presente legge.

Art. 10
Interventi del comitato provinciale per le comunicazioni

1. Il comitato provinciale per le comunicazioni nell'esercizio delle funzioni proprie disciplinate dall'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni) effettua attività di monitoraggio e di valutazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica in ambito provinciale relativamente ai profili afferenti alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Art. 11
Promozione di eventi culturali

1. La Provincia e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono gli interventi dell'associazionismo locale volti a promuovere eventi culturali rispettosi dei diversi stili di vita, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere e a contrastare attraverso specifici progetti informativi e di sensibilizzazione i fenomeni legati alle discriminazioni.

Art. 12
Finanziamento degli interventi

1. La Provincia sostiene sul piano finanziario le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti da questa legge.

2. La Giunta provinciale specifica le tipologie di progetti ammessi ai contributi e determina i criteri e le modalità per la concessione, per l'erogazione e la rendicontazione delle agevolazioni, nonché i casi di revoca delle stesse e le conseguenti modalità di restituzione delle somme eventualmente erogate. Non sono ammessi contributi richiesti da persone fisiche.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentite le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti in ambito provinciale e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. I benefici concessi in base a questo articolo non sono cumulabili con quelli concessi sulla base di altre leggi provinciali di settore.

Art. 13
Osservatorio per il contrasto delle discriminazioni

1. L'osservatorio delle pari opportunità di cui all'articolo 7 della legge provinciale sulle pari opportunità in coordinamento con l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime) svolge compiti di osservazione, analisi e informazione sul principio della parità di trattamento, nonché di sensibilizzazione sulle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere con finalità di studio e di monitoraggio, anche al fine di proporre l'adozione di linee guida in materia di lotta alle discriminazioni e introdurre buone pratiche sul territorio, coinvolgendo le istituzioni e le associazioni impegnate nella prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge, altresì, azioni di promozione del principio di parità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione secondo modalità che tengano conto del diverso impatto che le discriminazioni hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Art. 14
Informazione al Consiglio provinciale

1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

2. La relazione indica, in particolare, le attività e i progetti promossi per contrastare le discriminazioni previste da questa legge, il grado di coinvolgimento delle associazioni impegnate nella prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime delle discriminazioni medesime, il grado di efficacia degli interventi sul piano della coesione sociale, le risorse stanziate ed erogate, nonché i risultati raggiunti sul piano dell'integrazione sociale delle persone nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.